

## FOGLIO INFORMATIVO

Redatto ai sensi della normativa in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari (Titolo VI del D.Lgs. 385/1993, Testo Unico Bancario, e relative disposizioni di attuazione)

### “Credito di Firma”

#### Sezione 1 - Informazioni sulla Banca

|  |  |
|--|--|
| Denominazione e forma giuridica  | <b>BANCA PROFILO S.p.A.</b><br>soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Arepo BP S.p.A. |
| Gruppo Bancario di appartenenza  | Gruppo Bancario Banca Profilo  |
| Codice ABI   | n. 3025.4  |
| Numero di iscrizione all'albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia | Banca Profilo è soggetta alla vigilanza della Banca d'Italia ed è iscritta al n. 5271 dell'Albo delle Banche       |
| Numero di iscrizione al Registro delle Imprese                         | n. 09108700155   |
| Sede Legale  | Via Cerva 28 - 20122 Milano  |
| Sede Operativa   | Via Cerva 28 - 20122 Milano  |
| Indirizzo PEC  | <a href="mailto:bancaprofilo@legalmail.it">bancaprofilo@legalmail.it</a>   |
| Sito internet  | <a href="http://www.bancaprofilo.it">www.bancaprofilo.it</a>   |
| Recapiti telefonici della struttura “Relazioni Clientela”              | Telefono: <b>numero verde 800910950</b><br>Telefax: 02.58316057  |
| Indirizzo di posta elettronica   | <a href="mailto:relazioni.clientela@bancaprofilo.it">relazioni.clientela@bancaprofilo.it</a>                       |

#### Dati relativi al Promotore Finanziario della Banca

|                 |                                 |        |  |
|-----------------|---------------------------------|--------|--|
| Cognome e Nome: | Estremi di iscrizione all'albo: |        |  |
| Sede            | Telefono                        | e-mail |  |

## Sezione 2 - Che cos'è il Credito di Firma

### Caratteristiche e rischi tipici

Con il Credito di Firma la Banca si impegna ad assumere o a garantire un'obbligazione del Cliente e si espone al rischio di dover adempiere l'obbligazione assunta o garantita per conto del Cliente qualora questi sia insolvente alla scadenza.

Il Credito di Firma può essere espresso come garanzia a prima richiesta o come garanzia ad adempiere per obblighi accertati in modo irrevocabile.

Il principale rischio è rappresentato, in caso di pagamento della garanzia rilasciata dalla Banca, dall'impegno di restituzione alla Banca stessa di quanto corrisposto a seguito dell'avvenuta escussione.

## Sezione 3 - Principali Condizioni Economiche

Le Condizioni Economiche sono indicate nella misura:

- massima, se favorevoli alla Banca;
- minima, se favorevoli al Cliente.

### 1 Commissioni e spese

|   |      |        |
|---|------|--------|
| <b>Commissione per garanzie con durata fino ad un anno</b>  |      |        |
| calcolata sull'importo nominale della garanzia              |      | 3,00%  |
| <b>Commissione per garanzie con durata di oltre un anno</b> |      |        |
| calcolata sull'importo nominale della garanzia              |      | 3,00%  |
| <b>Spese per istruttoria e formalizzazione</b>              | Euro | 500,00 |
| <b>Spese di documentazione</b>                              |      |        |
| per invio di comunicazioni di legge alla Clientela          |      |        |
| ▪ in formato cartaceo <sup>(*)</sup>                        | Euro | 1,03   |
| ▪ in modalità on-line <sup>(1)</sup>                        | Euro | 0,00   |

<sup>(\*)</sup> ad accezione delle comunicazioni relative a proposte unilaterali di variazione delle condizioni economiche, che sono gratuite;

<sup>(1)</sup> per i Clienti che hanno aderito al Servizio di Internet Banking.

## Sezione 4 - Recesso e Reclami

### Reclami

Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la Banca, il Cliente può presentare un reclamo all' **Internal Audit** della Banca stessa per lettera raccomandata A/R, presso l'indirizzo della sede legale della Banca risultante dal Registro delle Imprese, o mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo di posta elettronica [reclami@bancaprofilo.it](mailto:reclami@bancaprofilo.it).

La Banca deve rispondere entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del reclamo. Se accolto, la Banca comunica al Cliente il tempo necessario per risolvere il problema.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta dalla Banca entro i 30 (trenta) giorni, prima di ricorrere al giudice, deve esperire uno dei procedimenti di risoluzione alternativa delle controversie, così come previsto dal D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, come successivamente modificato ed attualmente in vigore. Si evidenzia che il preventivo esperimento del procedimento di mediazione previsto dalla norma precedentemente richiamata costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Il Cliente può rivolgersi all' *Arbitro Bancario Finanziario* o *ABF* (si veda la "Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario") qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- l'importo richiesto non è superiore a 100.000 euro (se il Cliente chiede una somma di denaro);
- senza limiti di importo, se il Cliente chiede soltanto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà (ad esempio, quando si lamenta la mancata consegna della documentazione di trasparenza);
- la controversia è relativa a operazioni o comportamenti successivi al 31 dicembre 2008;
- non siano trascorsi più 12 (dodici) mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca, ferma restando la possibilità per il Cliente di presentare un nuovo reclamo alla Banca, successivamente alla scadenza di detto termine di 12 (dodici) mesi, al fine di poter adire l'ABF;
- la controversia:
  - ✓ non sia stata sottoposta all'autorità giudiziaria, fatta eccezione per i ricorsi proposti all'ABF entro il termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 28/2010;
  - ✓ rimessa a decisione arbitrale;
  - ✓ non sia oggetto di altre procedure di conciliazione o di mediazione ai sensi di norme di legge promosse dal ricorrente o al quale questi abbia aderito, salvo il caso del fallimento di una procedura conciliativa già intrapresa. In questo caso il ricorso può essere proposto anche qualora sia decorso il termine di 12 (dodici) mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca;
  - ✓ non sia oggetto di un procedimento di esecuzione forzata o di ingiunzione pendente.

Il Cliente può rivolgersi all'ABF solo dopo aver tentato di risolvere il problema direttamente con la Banca.

### Legenda

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Fideiussione</b>               | <i>Garanzia in forza della quale il fideiussore, obbligandosi personalmente (con tutto il suo patrimonio), garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui.</i> |
| <b>Garanzia a prima richiesta</b> | <i>La Banca, in sede di escussione, provvede a pagare senza eccezione alcuna ed entro breve termine, con rinuncia ad opporre qualsiasi tipo di opposizione.</i>    |